



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 01/10/96, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28/11/96, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b), e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 26/01/96, registrata dalla Corte dei Conti il 5/03/96 Reg. n.1 foglio 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto legge 04/12/95, n.515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto legge 510/96, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/96;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 253 del 07 gennaio 2016;

VISTA la nota dell'INPS relativa al monitoraggio delle spese sostenute nel 2015 afferenti al decreto interministeriale n. 253 del 07 gennaio 2016;



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONSIDERATA la specialità del regime normativo di cui al decreto legge 01/10/96, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28/11/96, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b), e successive modificazioni ed integrazioni quale presupposto normativo per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al dispositivo;

RITENUTA la necessità di autorizzare per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e ai sensi l'articolo 1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;, la corresponsione della proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto legge 01/10/96, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28/11/96, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni.

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e ai sensi dell'articolo 1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato, per l'anno 2016, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b del decreto legge 01/10/96 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28/11/96,



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni nel limite di spesa di euro 345.777,04 (trecentoquarantacinquemilasettecentosettantasette/04).

ART.2

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e ai sensi dell'articolo 1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato, per l'anno 2016, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi del decreto legge 8 aprile 1998 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1998 n. 176, nel limite di spesa di euro 323.948,47 (trecentoventitremilanovecentoquarantotto/47).

ART. 3

L'erogazione del trattamento di cui al precedente articolo 1, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori in progetti di lavori socialmente utili.

ART. 4

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 5

L'onere complessivo, pari ad euro 669.725,51 (seicentosessantannovemilasettecentoventicinque/51), è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (intera contribuzione figurativa più il sostegno al reddito spettante al lavoratore).

ART. 6

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 03/08/2016

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti
F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan